

LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2018 N. 06

**Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018)**

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 16 – 02 - 2018, n. 22)

Art. 1

(Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali" costituente l'Allegato 1 della presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2

1. Vista la valenza sociale della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) e la volontà della Regione per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari, si destina l'importo di euro 400.000,00, per competenza e cassa per l'anno 2018, nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Titolo 1, Programma 02, alla predetta legge.
2. La copertura finanziaria di cui al comma 1 viene effettuata riprogrammando Programmi/Capitoli della Missione sopra indicata.

Art. 3

(Finanziamento straordinario per il Presepe vivente di Rivisondoli)

1. Il Presepe vivente di Rivisondoli ha una lunga tradizione ed è una delle manifestazioni più note e rinomate del territorio aquilano. Poiché costituisce uno dei volani per lo sviluppo turistico locale, soprattutto invernale, si destina il finanziamento, per competenza e cassa per l'anno 2018, per l'importo di euro 20.000,00 nell'ambito della Missione 07 Turismo, Titolo 1, Programma 01.
2. La copertura finanziaria di cui al comma 1 viene effettuata riprogrammando Programmi/Capitoli della Missione sopra indicata.

Art. 4

(Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno" costituente l'Allegato 2 della presente legge.

Art. 5  
(Programmazione dei Fondi comunitari)

1. Le quote di compartecipazione a carico della Regione relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo 2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nello stato di previsione della spesa alle missioni e programmi di competenza, come si evince dagli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2018-2020 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".
2. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e Pesca 2014-2020 è iscritta nello stato di previsione della spesa alla Missione 16, Programma 03, come si evince dagli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2018-2020 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".

Art. 6  
(Disciplina dei vincoli di spesa)

1. In linea con il processo di riordino e armonizzazione della contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 118/2011 e nell'ambito del percorso di risanamento finanziario della Regione, i vincoli di destinazione di risorse finanziarie previsti da leggi regionali sono riferiti alla sola gestione di competenza. Le relative economie risultanti al termine dell'esercizio non sono vincolate e concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero.
2. Per il triennio 2018-2020 le voci di entrata delle risorse regionali vincolate sono quelle contenute negli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2018-2020 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali" e costituiscono la quota parte delle risorse di ciascun Titolo e Tipologia destinata al finanziamento delle correlate voci di spesa.

Art. 7  
(Pareggio di Bilancio)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la Giunta regionale definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti prevedendo anche la possibilità di autorizzare il competente Servizio del Dipartimento Risorse e Organizzazione ad interrompere l'assunzione e la registrazione degli impegni qualora dai monitoraggi periodici si evidenzino situazioni di criticità che facciano presupporre il mancato raggiungimento dell'obiettivo.

Art. 8  
(Assunzione mutui autorizzati dalle leggi di bilancio precedenti - Abrogazioni norme)

1. La legge regionale 28 dicembre 2015, n. 41 (Disposizioni urgenti per la sostenibilità finanziaria delle spese di investimento) è abrogata.
2. L'articolo 6 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017)) e l'articolo 10 della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)) sono abrogati.

## Art. 9

(Contributo straordinario per la creazione delle vie dei prodotti tipici d'Abruzzo)

1. Al fine di recuperare il patrimonio culturale derivante dai prodotti tipici del territorio Abruzzo, destinato da un lato a rafforzare il settore imprenditoriale, dall'altro a sfruttare quest'ultimo per proiettare effetti di ritorno sulla valorizzazione economico-turistica dell'intera regione, con funzioni di riequilibrio territoriale, la Regione Abruzzo provvede a concedere un contributo straordinario in favore dei Comuni che istituiscono le vie dei prodotti tipici d'Abruzzo di euro 100.000,00. A tal fine il competente Dipartimento della Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma, predispone un avviso pubblico contenente le modalità di accesso al fondo, su parere della competente commissione consiliare.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 nel Titolo 1, Programma 01, Missione 16, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo straordinario per la creazione delle vie dei prodotti tipici d'Abruzzo".

## Art. 10

(Fondo straordinario per l'acquisto di giochi inclusivi)

1. La Regione Abruzzo, nel perseguire i principi statutari ed in particolare quelli volti alla tutela dei disabili e di tutti i cittadini a rischio di esclusione, intende procedere con la costituzione di un contributo, equamente distribuito tra le quattro province abruzzesi, da utilizzarsi da parte dei Comuni richiedenti per l'acquisto di giochi inclusivi da installarsi all'interno dei parchi giochi comunali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo costituisce un fondo straordinario per l'anno 2018 di euro 100.000,00, per il 2019 di euro 100.000,00 e per il 2020 di euro 100.000,00, e quindi per complessivi euro 300.000,00, per l'erogazione di contributi volti all'acquisto di giochi inclusivi da installarsi nei parchi giochi pubblici, nella misura massima di un parco per comune, dei singoli Comuni abruzzesi richiedenti.
3. Gli oneri di cui al comma 2 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per gli anni 2018, 2019, 2020 nel Titolo 1, Programma 2, Missione 12 su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo straordinario per l'erogazione di contributi volti all'acquisto di giochi inclusivi".

## Art. 11

(Integrazioni all'art. 8 della L.R. 27/2016)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 23 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo) sono inseriti i seguenti:  
"3 bis. Per garantire l'attuazione del piano di risanamento presentato ai sensi della legge regionale 28 maggio 2015, n. 11, all'ATER di Chieti, dichiarata in deficit strutturale con deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 19 maggio 2014, si concede un contributo sulle spese di funzionamento della somma di euro 440.000,00 annuo per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020.  
3 ter. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 3 bis del presente articolo, fissati in euro 440.000,00 annui per la programmazione 2018-2020, trovano copertura con gli stanziamenti in bilancio, parte spesa, Titolo 1, Programma 08, Missione 1.

3 quater. La copertura finanziaria di cui al comma 3 ter viene effettuata riProgrammando coerentemente Programmi/Capitoli della Missione sopra indicata.

3 quinquies. Per l'estinzione dei debiti esistenti l'ATER di Chieti è autorizzata ad accendere un mutuo a medio e lungo tempo e a concedere garanzia da iscrivere sui propri beni immobili aventi natura commerciale."

#### Art. 12

(Contributo straordinario in favore del CIAPI)

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la continuità e l'implementazione delle attività formative dell'associazione CIAPI nell'ambito del mercato del lavoro, concede per l'esercizio finanziario 2018, 2019 e 2020 un contributo straordinario all'associazione CIAPI di euro 600.000,00.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 nel Titolo 1, Programma 02, Missione 15, da destinare all'assegnazione di un contributo straordinario all'associazione CIAPI.

#### Art 13

(Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà - art. 19 L.R. 6/2009)

1. Nell'ambito degli interventi previsti per le Politiche di Diritti Sociali, Politiche sociali e Famiglia di cui alla Missione 12, Titolo 1, Programma 02 del bilancio finanziario 2018-2020 la Regione Abruzzo destina una quota pari a euro 150.000,00 per la pluriennalità 2018-2020 per finanziare le iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà - art. 19 legge regionale 30 aprile 2009, n. 6.
2. La copertura finanziaria di cui al comma 1 viene effettuata riprogrammando coerentemente Programmi/Capitoli della Missione sopra indicata.
3. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di Stato.

#### Art. 14

(Ulteriori disposizioni finanziarie urgenti)

1. Al fine di garantire il monitoraggio della qualità dell'aria, è concesso, per l'anno 2018, un contributo di euro 40.000,00 in favore dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA). Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 09, Programma 08, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
2. Al fine della preservazione del territorio e per la copertura dei costi di funzionamento del Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano", è concesso, per l'anno 2018, un contributo di euro 40.000,00 in favore del medesimo Consorzio. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 09, Programma 05, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
3. Al fine della redazione del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici, al Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive sono attribuiti per l'anno 2018 ulteriori euro 60.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 09, Programma 08, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
4. Al fine della realizzazione e gestione del Piano delle acque minerali e termali, al Servizio Gestione e Qualità delle Acque sono attribuiti per l'anno 2018 ulteriori euro 50.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 09, Programma 06, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
5. Per l'anno 2018, il contributo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da

avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile), è rifinanziato per euro 100.000,00.

6. Per l'anno 2018, la legge regionale 2 maggio 1995, n. 94 (Premio Internazionale Ignazio Silone), è rifinanziata per euro 60.000,00.
7. Le risorse per quanto disposto dai commi 5 e 6 sono allocate nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
8. L'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)) è rifinanziato, per l'anno 2018, per ulteriori euro 170.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 16, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
9. Per l'anno 2018, al fine di assicurare la copertura finanziaria agli interventi utilmente collocati nelle graduatorie approvate in applicazione della legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017), è assegnato un ulteriore finanziamento di euro 450.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 01, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 ad incremento dello stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale e sono vincolate all'aumento della Missione 11, Programma 02, capitolo 1009.20 denominato "Interventi regionali a sostegno delle attività economiche del cratere - L.R. 49/2017" del bilancio del Consiglio regionale.
10. La legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) è rifinanziata, per l'anno 2018, per euro 200.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 16, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
11. La Regione Abruzzo, al fine di sostenere gli interventi in materia di politiche sociali per l'anno 2018, concede un contributo all'Associazione "Banco Alimentare Abruzzo-Onlus" per euro 50.000,00.
12. La Regione Abruzzo, al fine di sostenere gli interventi in materia sociale per l'anno 2018, concede un contributo alla Fondazione "Oltre le Parole - Onlus" per euro 20.000,00.
13. L'importo previsto dalla Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali di cui all'articolo 1, relativamente alla legge regionale 27 ottobre 1999, n. 95 (Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili), è pari ad euro 330.000,00.
14. Le risorse per quanto disposto dai commi 11, 12 e 13 sono allocate nel Titolo 01, Missione 12, Programma 02, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
15. Per l'anno 2018 è concesso un contributo di euro 300.000,00 al Consorzio di Bonifica ovest al fine di compartecipare ai maggiori oneri derivanti dalla captazione e distribuzione della risorsa idrica. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 16, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
16. L'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 recante (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)) è rifinanziato, per l'anno 2018, con ulteriori risorse pari ad euro 300.000,00.

17. L'importo di cui al comma 16 è destinato integralmente ad incrementare le risorse destinate al sostegno degli interventi di qualità presentati dai soggetti non beneficiari del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo).
18. Le risorse per quanto disposto dal comma 16 sono allocate nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
19. Per l'anno 2018, per le finalità e nei limiti di cui al comma 1, articolo 9, della L.R. 38/2017, è concesso in favore dei Centri regionali di ricerca del settore agricolo esistenti (CRUA - COTIR), un contributo straordinario aggiuntivo di euro 800.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 16, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
20. Per l'anno 2018 è concesso al Parco Naturale regionale Sirente Velino di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino), un contributo straordinario aggiuntivo di euro 200.000,00.
21. Per l'anno 2018 è concesso alle Riserve naturali regionali di cui alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa), un contributo straordinario aggiuntivo di euro 100.000,00.
22. Le risorse per quanto disposto dai commi 20 e 21 sono allocate nel Titolo 01, Missione 09, Programma 05, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
23. Per l'anno 2018, al fine di indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie sul territorio regionale, è concesso al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca un contributo straordinario aggiuntivo di euro 140.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 16, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
24. Per l'anno 2018, il fondo di dotazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 40 (Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale) è incrementato di ulteriori euro 150.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 14, Programma 05, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
25. Nell'ambito degli interventi previsti per le politiche finalizzate all'istruzione e al diritto allo studio, di cui al Titolo 01, Missione 04, Programma 03 del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, al fine di consentire il completamento dei lavori necessari per l'agibilità e la funzionalità della "casa dello studente" in Chieti, via del Gran Sasso, si concede all'ATER di Chieti un contributo straordinario di euro 450.000,00 per l'anno 2018.

#### Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2018-2020.

#### Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

TESTI  
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 5 FEBBRAIO 2018, N. 6

"Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018)"  
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

\*\*\*\*\*

**Avvertenza**

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

**LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015, N. 41**

**Disposizioni urgenti per la sostenibilità finanziaria delle spese di investimento.**

[Art. 1  
(Finalità)]

1. La capacità di indebitamento regionale, determinata ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è destinata unicamente per l'assunzione di mutui autorizzati dalle leggi di bilancio dei precedenti esercizi per spese di investimento e non contratti entro i termini degli esercizi medesimi.
2. L'assunzione di mutui previsti dal precedente comma è successiva al parere positivo espresso dal competente Servizio Bilancio della Giunta regionale e dal Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo.
3. La Giunta regionale è autorizzata all'assunzione di mutui per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, entro l'importo massimo di Euro 100 milioni, mediante assunzione di limiti di spesa a valere sugli esercizi successivi per un periodo non superiore a 30 anni, ad un tasso di interesse non superiore al 4,50%, con previsione di clausole di estinzione anticipata del prestito.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2015-2017.

Art. 2  
(Norma finanziaria)

1. Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017), sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2016 e 2017:
  - a) in aumento, per l'esercizio finanziario 2016, di euro 4.500.000,00 sul capitolo di spesa 311730 - UPB 16.01.002 denominato "Interessi passivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni creditizie ed oneri di preammortamento";
  - b) in aumento, per l'esercizio finanziario 2016, di euro 1.650.000,00 sul capitolo di spesa 313100 - UPB 16.03.002 denominato "Rimborso di quote di capitale per mutui in ammortamento e per l'estinzione di obbligazioni";
  - c) in diminuzione, per l'esercizio finanziario 2016, di euro 6.150.000,00 sul capitolo di spesa 321920 - UPB 15.01.002 denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori";
  - d) in aumento, per l'esercizio finanziario 2017, di euro 4.450.000,00 sul capitolo di spesa 311730 - UPB 16.01.002 denominato "Interessi passivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni creditizie ed oneri di preammortamento";
  - e) in aumento, per l'esercizio finanziario 2017, di euro 1.725.000,00 sul capitolo di spesa 313100 - UPB 16.03.002 denominato "Rimborso di quote di capitale per mutui in ammortamento e per l'estinzione di obbligazioni";

- f) in diminuzione, per l'esercizio finanziario 2017, di euro 6.175.000,00 sul capitolo di spesa 321920 - UPB 15.01.002 denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori".

Art. 3  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).]

LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 2016, N. 5

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016).

Art. 10  
(Assunzione mutui autorizzati dalle leggi di bilancio precedenti)

- [1. La capacità di indebitamento regionale, determinata ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del D.Lgs. 118/2011, è destinata unicamente per l'assunzione di mutui autorizzati dalle leggi di bilancio dei precedenti esercizi per spese di investimento e non contratti entro i termini degli esercizi medesimi.
2. L'assunzione di mutui previsti dal comma 1 è successiva al parere positivo espresso dal competente Servizio Bilancio della Giunta regionale e dal Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo.
3. La Giunta regionale è autorizzata all'assunzione di mutui per le finalità di cui al comma 1, entro l'importo massimo di euro 100 milioni, mediante assunzione di limiti di spesa a valere sugli esercizi successivi per un periodo non superiore a 30 anni, ad un tasso di interesse non superiore al 4,50%, con previsione di clausole di estinzione anticipata del prestito.]

LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 2016, N. 27

Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo.

Art. 8  
(Iniziativa a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti)

1. Al fine di sostenere il processo di risanamento in corso sulla base del piano industriale elaborato ai sensi della legge regionale 28 maggio 2015, n. 11 (Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alle LL.RR. 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012)) si concede all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Chieti un contributo sulle spese di funzionamento della somma di euro 200.000,00.
  2. Il monitoraggio dell'attuazione del piano industriale di risanamento, con riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, è effettuato dal Dipartimento Opere pubbliche col supporto del Dipartimento Risorse, sulla base di una apposita certificazione annuale sottoscritta dagli organi dell'Azienda, corredata dal parere del revisore legale.
  3. Per il fabbisogno di cassa connesso agli interventi di riparazione degli immobili di proprietà dell'ATER di Chieti danneggiati dal Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009, appaltati e realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi nel finanziamento disposto con la Deliberazione CIPE n. 23 del 20 febbraio 2015 (G.U. n. 154 del 6.7.2015), l'Azienda è autorizzata a utilizzare le disponibilità rivenienti sulla contabilità speciale c/n. 1823 Fondi CER fino all'importo di 2 milioni di euro, anche per il reintegro delle somme già anticipate per gli interventi stessi. La relativa disponibilità deve essere ricostituita con l'erogazione dei finanziamenti statali.
- 3-bis. Per garantire l'attuazione del piano di risanamento presentato ai sensi della legge regionale 28 maggio 2015, n. 11, all'ATER di Chieti, dichiarata in deficit strutturale con deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 19 maggio 2014, si concede un contributo sulle spese di funzionamento della somma di euro 440.000,00 annuo per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020.**
- 3-ter. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 3 bis del presente articolo, fissati in euro 440.000,00 annui per la programmazione 2018-2020, trovano copertura con gli stanziamenti in bilancio, parte spesa, Titolo 1, Programma 08, Missione 1.**
- 3-quater. La copertura finanziaria di cui al comma 3 ter viene effettuata riProgrammando coerentemente Programmi/Capitoli della Missione sopra indicata.**
- 3-quinquies. Per l'estinzione dei debiti esistenti l'ATER di Chieti è autorizzata ad accendere un mutuo a medio e lungo tempo e a concedere garanzia da iscrivere sui propri beni immobili aventi natura commerciale.**

4. Il personale dipendente dell'Azienda dichiarato in esubero sulla base del Piano industriale di risanamento che maturi i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2016, è collocato in quiescenza. Il restante personale in esubero assunto con contratto a tempo indeterminato, è trasferito con Decreto del Presidente della Giunta regionale presso altra ATER regionale e/o presso altro ente pubblico vigilato dalla Regione sulla base del fabbisogno di personale approvato. Viene mantenuto il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento al momento del trasferimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto nell'ente di assegnazione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso Decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato ad altro ente.
5. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1 del presente articolo trovano copertura per l'esercizio 2016 mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:
  - a) nello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 200.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e D'ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;
  - b) nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 08, Programma 02, Titolo 1 la somma di euro 200.000,00 da destinare all'assegnazione di un contributo sul funzionamento per l'anno 2016 di pari ammontare all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Chieti. Per gli esercizi 2017 e successivi la copertura finanziaria sarà garantita con le leggi annuali di bilancio.

#### LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2017, N. 10

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017).

##### Art. 6

(Norme in materia di collaborazione tra la Regione Abruzzo e altre Pubbliche Amministrazioni)

- [1. La Regione come ente esponenziale della collettività regionale e del complesso dei relativi interessi ed aspettative, garantisce, nel rispetto del principio di autonomia organizzativa riconosciuto all'Amministrazione regionale e di quanto previsto dalle norme di legge, di regolamento e dai contratti collettivi nazionali in materia di pubblico impiego, idonee e concrete forme di cooperazione e collaborazione con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al fine di garantire elevati standard di qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese che vivono e operano sul territorio abruzzese.
2. La Regione provvede alle attività previste dal comma 1 con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l'invarianza della spesa regionale.]

\*\*\*\*\*

#### Riferimenti normativi

*Il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

##### Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

*Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

## Articolo 19

(Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà)

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire l'inclusione sociale di persone in stato di povertà o senza fissa dimora, eroga annualmente contributi:
  - a) alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo e alle Caritas Diocesane attive nella Regione Abruzzo da almeno due anni, che svolgono attività di raccolta di generi alimentari da aziende del settore e li distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro province abruzzesi che sostengono i propri assistiti con pasti o generi alimentari in modo continuativo;
  - b) alle Associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo, nonché alle Associazioni di volontariato che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora da almeno 5 (cinque) anni e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo;
  - c) alle Caritas diocesane attive nella Regione Abruzzo, che gestiscono mense per le persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora.
2. Con provvedimento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per l'anno 2009 in complessivi Euro 200.000,00 (duecentomila), si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito del capitolo 71528 - UPB 13.01.003 - denominato "Erogazione contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà".
4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo".

*Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 40 (Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

### Art. 5

(Abruzzo Sviluppo Spa)

1. Abruzzo Sviluppo SpA è la società "in house" della Regione Abruzzo che opera, in conformità alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 11 (Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione di una SpA denominata Abruzzo Sviluppo) e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della normativa e della giurisprudenza vigente in materia. La Regione Abruzzo nomina il Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri.
2. Abruzzo Sviluppo SpA supporta la Regione Abruzzo nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo e la competitività territoriale e per quanto disciplinato nella presente legge.
3. Abruzzo Sviluppo SpA è sottoposto al controllo analogo della Regione Abruzzo così come disciplinato dalla normativa e dalla giurisprudenza vigente. Entro centoottanta giorni dall'approvazione della presente legge, su proposta dell'Assessorato per lo sviluppo economico, la Giunta approva un disciplinare che regola le modalità di applicazione del controllo analogo.
4. Abruzzo Sviluppo SpA, entro il 30 gennaio di ogni anno, presenta alla Giunta regionale, sulla base delle convenzioni in essere e degli affidamenti ricevuti, un Piano triennale delle attività con il dettaglio dell'anno in corso.
5. La Regione Abruzzo, per il tramite delle Direzioni regionali, può affidare alla società Abruzzo Sviluppo SpA compiti, sulla base di specifici progetti denominati Progetti speciali, con risorse di competenza delle medesime Direzioni, che provvedono a dare esecuzione con propri atti alle parti del progetto di propria competenza.
6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito organismo di consultazione con funzioni di monitoraggio e valutazione delle attività di Abruzzo Sviluppo SpA. L'organismo è composto da sei membri che, con adeguata rotazione, rappresentano le associazioni di categoria regionali. La partecipazione all'organismo è a titolo gratuito.
7. Abruzzo Sviluppo SpA è tenuta all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE) e successive modifiche. Abruzzo Sviluppo SpA, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale secondo le direttive della Giunta regionale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
8. La Regione Abruzzo può istituire un Fondo di Dotazione a copertura dei costi generali di Abruzzo Sviluppo.

*Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del*

**regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:**

Art. 24

(Fondo Unico Regionale per la Cultura)

1. E' istituito il Fondo Unico Regionale per la Cultura nel quale confluiscono le risorse destinate al finanziamento di progetti, iniziative ed attivita' realizzati nell'ambito dello spettacolo dal vivo, nonche' le risorse destinate a sostenere il funzionamento delle istituzioni culturali di rilevanza regionale.
2. Alle Istituzioni culturali che beneficiano del FUS a qualsiasi titolo e' assicurato l'accesso alla quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura, determinata dagli atti di indirizzo di cui all'articolo 20, comma 5, nei limiti delle risorse iscritte annualmente in bilancio sul pertinente capitolo di spesa.
3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 e' stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio che individua il pertinente capitolo di spesa.

**Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:**

Art. 20

(Misure d'intervento ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (UE) 702/2014)

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in particolare nell'ambito delle priorità individuate dall'Unione europea in materia di sviluppo rurale, di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, gli aiuti per i servizi di consulenza alle aziende agricole attive nella produzione primaria e per i giovani agricoltori riguardano:
  - a) il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda;
  - b) la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza; sono resi accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.
3. L'importo dell'aiuto di cui al comma 1 è limitato a 1.500,00 euro per consulenza.
4. Gli organismi selezionati dalla Regione Abruzzo tramite procedura ad evidenza pubblica per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
5. I servizi di consulenza possono essere conferiti a organizzazioni previste dalla normativa regionale ed operanti nel settore zootecnico o ad altri organismi selezionati dalla Regione Abruzzo tramite procedura ad evidenza pubblica a prescindere dalla loro dimensione a condizione che l'appartenenza a tali organizzazioni non costituisca una condizione per aver accesso al servizio di consulenza.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi attraverso gli organismi di cui al comma 4 o attraverso le organizzazioni di cui al comma 5.
7. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza di cui al comma 6 rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

**Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:**

Art. 5

(Contributi agli eventi culturali e di promozione regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nel rispetto delle condizioni fissate dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", sono concessi quali contributi individuali "ad hoc" in regime "de minimis" e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, per le seguenti manifestazioni o eventi i rispettivi importi:
  - a) alla Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture per gli eventi culturali di Castelbasso euro 40.000,00;
  - b) all'E.R.S.I. per il Festival dell'Acqua euro 80.000,00;

- c) all'Associazione Scerne Progetto 2000 per il XVI Festival Buskers euro 5.000,00;
- d) al Consorzio Lancianofiera - Polo Fieristico d'Abruzzo per il calendario delle manifestazioni 2016 euro 40.000,00;
- e) all'Associazione culturale Mente Locale per il Festival della Letteratura dell'Adriatico - FLA euro 20.000,00;
- f) all'Associazione culturale Il Fiume e la Memoria per la XV Manifestazione Il Fiume e la Memoria euro 10.000,00;
- g) all'Associazione Flaiano per il Premio Flaiano euro 25.000,00;
- h) all'Associazione Ricerca Suonoimmagine - A.R.S. per il Festival Blues sotto le stelle euro 20.000,00;
- i) alla Fondazione Museo delle Genti d'Abruzzo per i servizi educativi e i costi di funzionamento euro 25.000,00;
- j) all'Associazione culturale Futile Utile di Pratola Peligna per il premio nazionale Pratola 2016 euro 5.000,00;
- k) al Circolo Musicale Banda i Leoncini d'Abruzzo per gli eventi del 2016 euro 5.000,00.

*Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 38 (Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

#### Art. 9

(Disposizioni urgenti in favore dei Centri di ricerca del settore agricolo)

1. Al fine di rafforzare il processo di razionalizzazione e per favorire la continuita' delle attivita' dei Centri regionali di ricerca del settore agricolo esistenti, e' concesso un contributo straordinario, a copertura prioritaria dei costi di funzionamento, pari a euro 450.000,00 in ragione dello svolgimento di attivita' non economiche ai sensi del paragrafo 2.11 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 che reca la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In caso di svolgimento di attivita' economiche e non economiche, i relativi costi, finanziamenti ed entrate sono separati.
2. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1, nel rispetto della DGR n. 359/2017 e ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 33 "Modifiche alla L.R. n. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alla L.R. 15/2000, alla L.R. 41/2012, alla L.R. 8/2014, alla L.R. 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie" , trovano copertura mediante le seguenti variazioni da apportare per competenza e cassa allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2017- 2019:
  - a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2017 e' iscritta nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 99, la maggiore somma di euro 450.000,00;
  - b) nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2017 e' iscritta nella Missione 16, Programma 01, Titolo 1, la somma di euro 450.000,00.
3. Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso.